



SENT. 5126 2020
 R.G. 4643 18
 CRON. 15394 2020
 REP. 2449

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Pace di Barra nella persona dell'Avv. Cira Santaniello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. RG 7643 degli affari contenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto: risarcimento danni derivante da circolazione stradale,

TRA

██████████ (c.f. ██████████), rapp.ta e difesa dall'avv. Luca Saggese (c.f. SGGLCU84C20495D) presso lo studio del quale è elett.te domiciliato in Cercola (NA), alla Via Europa n. 29, PEC: ██████████ giusta procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

██████████, res.te in Ponticelli (NA), alla ██████████,

CONVENUTO CONTUMACE

NONCHE'

██████████ in persona del legale rapp.te p.t., giusta procura speciale autenticata dal Notaio dott. ██████████, con sede legale in Trento ██████████

██████████, che agisce quale mandataria ex art. 77 cpc della consorella ██████████

██████████, rapp.ta e difesa dall'avv. ██████████ (c.f. ██████████), presso il cui studio elett.te dom.lia in Caserta, alla ██████████ PEC ██████████

INTERVENTORE VOLONTARIO

CONCLUSIONI

Rese all'udienza del 16.09.2020: come da atti e da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato alla ██████████ ass.ni spa in data 17.04.2018, l'istante conveniva in giudizio la predetta innanzi al Giudice di Pace di Barra per l'udienza del

cf

04/06/2018. All'udienza del 10.07.2018, parte attrice veniva autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti del responsabile civile, sig.ra [REDACTED], rinviando all'uopo all'udienza dell'11.12.2018.

Premetteva di essere proprietaria del motociclo Suzuki GS tg. [REDACTED] e che, in data 08.10.2017, alle ore 12.55 circa, in San Giuseppe Vesuviano, all'incrocio di via G. Ungaretti con trav. Privata Zona adiacente Piazza Mercato, il veicolo Fiat Panda tg. [REDACTED] di proprietà del sig. [REDACTED], assicurato per la RCA con la [REDACTED] Ass.ni spa, nello svoltare a sinistra, non concedeva la dovuta precedenza a destra, tagliando la strada al motociclo dell'istante; che per effetto dell'urto, il motociclo attoreo cadeva al suolo sul lato destro, finendo poi per impattare anche il veicolo Fiat Panda, procurandosi danni diretti e indiretti; che veniva richiesto invano il risarcimento dei danni alla Unipolsai ass.ni spa in data 29.11.2017 e successivo invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita in data 24.01.2018; chiedeva, pertanto, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo convenuto, la condanna della [REDACTED] ass.ni spa Spa al risarcimento di tutti i danni subiti, oltre spese di lite da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario. L'attore produceva in atti, alla costituzione in giudizio, atto di citazione, pec di costituzione in mora, visura PRA del veicolo attoreo e convenuto, preventivo di riparazione, rilievi fotografici, modulo cai, richiesta Consap.

Si costituiva per conto della [REDACTED] ass.ni spa la [REDACTED], in virtù di mandato irrevocabile di rappresentanza, eccependo l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda, nel merito ne contestava la fondatezza chiedendone il rigetto.

La sig.ra [REDACTED] seppur regolarmente citata, restava contumace. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, nonché la CTU tecnica, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione e, all'udienza del 16.09.2020, sulle richiamate conclusioni, veniva riservata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Va premesso che la proposizione della domanda è stata ritualmente preceduta da richiesta risarcitoria inviata alla [REDACTED] ass.ni spa, prodotta da parte attrice, nell'osservanza dei termini di legge prima della notifica dell'atto di citazione.

Con riguardo all'eccezione di legittimazione delle parti, la stessa è provata dal certificato PRA del veicolo del responsabile civile, da cui risulta la titolarità dello stesso in capo alla parte convenuta alla data del fatto. La legittimazione passiva della [REDACTED] ass.ni spa Spa

BA

non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della stessa, seppur regolarmente costituita.


Nel merito, dalle risultanze processuali, ed in particolare dalla prova testimoniale espletata, è emerso che *"...ricordo di aver visto una Panda di colore rosso che percorreva la via Ungaretti...svoltava a sinistra sulla sbandicata traversa, senza concedere alcuna precedenza...invadeva l'opposta corsia di marcia, tagliando la strada ad una moto di colore grigio...ricordo che la moto riportava danni alla parte anteriore e laterale destra"*

Il teste, sig. ██████████, escusso all'udienza del 09.04.2019, della cui attendibilità non è dato dubitare, ha confermato la dinamica così come descritta dall'attore nell'atto di citazione ed ha riferito di trovarsi presente ai fatti nell'occasione in cui si è verificato il sinistro. All'udienza del 09.04.2019 veniva nominato CTU nella persona del PA ██████████; dal suo elaborato si rileva che *"...possiamo esprimere comunque piena coerenza dei danni con la dinamica del sinistro... i danni sofferti dal veicolo attoreo...sono stati stimati complessivamente nella misura di € 4.013,32 danni^{**} + iva 882,93 = 4.896,25. + fermo forzato per le riparazioni gg x €/gg 40,00 = 184,00 = 5.080,25 (cinquemilaottanta/25)." (cfr. CTU, pag. 19 della relazione peritale redatta del PA Vincenzo Mazzarella). Tale valutazione viene pienamente condivisa da questo giudicante*

Ebbene, dalla dinamica descritta dall'unico teste indotto da parte attorea, unitamente alle valutazioni del CTU, deve ritenersi esclusa la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., in quanto vige una responsabilità palese del conducente del veicolo di proprietà del convenuto che non si è attenuto alle regole di comune prudenza e perizia ed in particolare a quanto disposto dall'art. 149 e 154 c.d.s. Inoltre, nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova liberatoria in ordine a diversa responsabilità o quanto meno circostanze tali da far prevedere eventuali concorsi di colpa.

Venendo quindi alla quantificazione dei danni, dalla relazione peritale redatta dal CTU ██████████, si rileva che lo stesso ha quantificato i danni riportati dal veicolo attoreo in € 4.013,32 + IVA (se documentata) . Questo giudice ritiene di condividere tale quantificazione.

Su tale somma, proprio perchè liquidata all'attualità, non è dovuta la rivalutazione monetaria, come da condivisibile ed autorevole orientamento della S.C. (S.U. n.1712 del 17.2.95). Per quel che attiene agli interessi, il Giudice ritiene equo quantificarli nella misura del 2,5% annuo, con decorrenza dalla data dell'evento al deposito della sentenza. Successivamente a tale data sono dovuti gli interessi al tasso legale sino al soddisfo.



Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ossequio al Decreto del Ministero di Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012, tenuto conto della natura e della complessità della controversia.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario di Pace di Barra, nella persona dell'Avv. Cira Santaniello, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) Dichiarare la esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa a carico della sig.ra [REDACTED], quale proprietaria del veicolo tg. [REDACTED];
- b) Conseguentemente condanna la [REDACTED] ass.ni spa come rappresentata difesa e domiciliata al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento di danni, della somma di € € 4.013,32 + IVA = come da motivazione, oltre interessi nella misura del 2,5% annuo dal fatto al deposito della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale da tale data al soddisfo;
- c) Condanna altresì la convenuta al pagamento delle competenze di giudizio, in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi anticipatario, e quantificate in complessivi € [REDACTED] =, di cui € [REDACTED] = per esborsi, IVA e CPA come per legge oltre spese forfettarie nella misura del 15% ex D.M. 10/03/2014 n 55;
- d) pone definitivamente a carico della compagnia assicurativa le spese di CTU che si liquidano in € [REDACTED] comprensive di spese eventualmente già ricevute a tale titolo dal consulente.

Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Napoli Barra il 16 settembre 2020

Il Giudice Onorario di Pace

Avv. Cira Santaniello
Cira Santaniello

